



Procedimento civile
iscritto nel Reg. Gen.
al n.: 351-1/2009

La Corte d'Appello di Milano

Prima Sezione Civile

composta dai Sigg.ri Magistrati:

- 1) Dott. Rosella Bolti Presidente
2) Dott. Paolo Negri della Torre Consigliere
3) Dott. Filippo Lamanna ... Consigliere rel. est.

letti gli atti e sciogliendo la riserva che precède;

RILEVATO

- che l'appellante [redacted] e l'appellata [redacted] hanno proposto istanza di sospensiva ai sensi degli artt. 283 e 351 cod. proc. civ. inquadrandola essenzialmente, quanto al *periculum*, sui danni che potrebbero subire per il pagamento delle somme oggetto della condanna a loro carico, e, quanto al *fumus*, sull'assunta fondatezza delle censure di merito rivolte alla gravata sentenza;

RITENUTO

- che una delibazione anche solo sommaria di fondatezza dei motivi di gravame (specie alla luce della presunzione di legittimità che assiste la sentenza di primo grado esecutiva per legge) sia consentita solo in ipotesi di assoluta ed immediata "evidenza" priva di possibili contrarie argomentazioni, i gravi motivi confluendo piuttosto, e acquistando di conserva rilievo, sotto il diverso e preminente requisito del "periculum", con riferimento cioè al nocumento (irreparabile o difficilmente emendabile) che la posizione del richiedente potrebbe subire dall'esecuzione;
- che, tuttavia, nel caso di specie non sia dato ravvisare un'abnormità od incongruità dell'impugnata sentenza che siano palesi e risultanti "prima facie", avendo il Tribunale motivatamente esaminato le difese delle parti ed essendo pervenuto ad una decisione basata su argomenti che non appaiono né meramente pretestuosi, né meramente apparenti o


- incongruenti (per di più in sede di semplice liquidazione del *quantum*, a seguito della previa e separata emanazione di sentenza non definitiva sull'an);
- che, pertanto, la domanda di sospensione, lungi dal passare attraverso un giudizio prognostico sull'esito futuro dell'impugnazione, debba necessariamente gravitare sulla valutazione del pericolo di danno grave ed irreparabile, tale da mettere a repentaglio diritti primari della parte e da non essere verosimilmente più eliminabile in futuro nel caso in cui il giudizio si concluda in favore delle impugnanti;
 - che, a questo proposito, però, non siano stati allegati, e nettamente forniti, idonei elementi di riscontro dell'esistenza di un tale nocumento irreparabile o difficilmente emendabile, di fatto esaurendosi ogni ragione addotta nella parcellizzazione delle somme oggetto di condanna e nella asserita difficoltà di recupero delle stesse in caso di vittoria dell'appello, senza però che alcun elemento concreto di giudizio sia stato fornito per dimostrare tale assunto, in parte per di più sconfessato dalla odierna produzione dei resistenti, dimostrativa di un'ampia capienza patrimoniale dei beneficiari dei crediti di maggiore importo;
 - che, dunque, l'istanza non possa essere accolta per difetto dei presupposti di legge;

P.Q.M.

- 1) rigetta l'istanza di sospensione;
 - 2) manda la Cancelleria per le comunicazioni.
- Così deciso in Milano, addì 31 marzo 2009

Il Presidente

(Dr. Rosella Boiti)



DATO AVVISO

Oggi 3-4-09

X. CANCELLERIA

CORTE D'APPELLO DI MILANO
DEPOSITARIA DELLA CANCELLERIA
DELLA CORTE CIVILE

OGGI 03 MAR 2009



CANCELLERIA
dott. Rosella BOITI